



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento Albo delle Associazioni

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 8 del 05/02/2009

Regolamento Albo Associazioni

Art. 1

1. La Provincia di Roma, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce l'albo delle Associazioni, al fine di rendere effettive le forme di partecipazione consultiva di cui all'art. 78 dello Statuto per la definizione e l'attuazione dei programmi e degli atti di particolare rilevanza provinciale.
2. Il Consiglio può attribuire ulteriori prerogative ai soggetti iscritti nell'Albo.
3. L'albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni.
 - a) cultura ed educazione permanente
 - b) sport, tempo libero e turismo
 - d) tutela dei beni ambientali
 - e) servizi sociali e sanità
 - f) collaborazione con i paesi in via di sviluppo
 - g) protezione civile
 - h) rappresentanze economiche e professionali
 - i) altri.

Art. 2

1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere indirizzate all'Ufficio del Consiglio Provinciale, entro il termine previsto dall'avviso di cui all'art. 3, indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione provinciale.
2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni.
3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

Art. 3

1. Il Dirigente del Servizio del Consiglio provinciale incaricato della tenuta dell'albo provvede annualmente, entro il 28 febbraio, alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione di un avviso con il quale invita i soggetti interessati a presentare domanda di iscrizione all'albo.

2. Nell'avviso può prevedersi che le domande di iscrizione all'albo avvengano con modalità informatiche.

Art. 4

1. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia dichiarata autentica ai sensi del D.P.R. 445/00 dello Statuto e dell'atto costitutivo, idonei a definire l'individuazione degli organismi sociali.
2. L'iscrizione è disposta dal Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Consiglio Provinciale incaricato della tenuta dell'albo.
3. L'eventuale mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione entro 10 (dieci) giorni.
4. Contro detto diniego può essere proposto ricorso al Direttore dell'Ufficio del Consiglio Provinciale, entro i successivi 10 (dieci) giorni.

Art. 5

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni aventi la sede, od istituita sezione locale, nel territorio provinciale, che svolgano la loro attività secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, e siano composte da un congruo numero di soci.
2. Detta iscrizione è riservata solo alle Associazioni aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo economico, culturale, sportivo ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;
 - b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.
3. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni che possono dimostrare con documentata relazione scritta di aver svolto attività almeno per tutto l'anno precedente.
4. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Provinciale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.
5. L'albo è pubblico ed è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno.
6. Il primo aggiornamento successivo alla istituzione dell'Albo avverrà entro il 30 aprile 2010.